



ISTITUTO COMPRENSIVO 10 – VICENZA

via Legione Antonini, 186 – Telefono 04441813030

mail viic869005@istruzione.it - pec viic869005@pec.istruzione.it – sito www.ic10vicenza.edu.it

Codice mecc. VIIC869005 - Ambito n. 8 Vicenza città e area Berica - Cod. Fisc. 80016890248 – per Fattura UF7PF7



Prot. e n. vedi segnatura

A tutte le famiglie
A tutti gli studenti e le studentesse
A tutto il personale scolastico

Oggetto: Legge 25 del 4 marzo 2024 - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico

La legge n. 25 del 4 marzo 2024, entrata in vigore dal 30 marzo 2024, introduce importanti modifiche per la tutela della sicurezza del personale scolastico, attraverso una serie di iniziative e modifiche legislative specifiche, quali:

1. Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico: viene istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il compito di monitorare e analizzare i casi di violenza contro il personale scolastico, promuovere studi e iniziative per migliorare la legislazione vigente e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie, oltre a promuovere buone pratiche e formazione per il personale scolastico;
2. Promozione dell'informazione: il Ministero dell'Istruzione e del Merito è incaricato di promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico;
3. Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico: viene istituita la giornata del 15 dicembre di ogni anno per promuovere la cultura del rispetto e della non violenza verso il personale scolastico;
4. Sul versante penalistico e sanzionatorio vengono apportate le modifiche di seguito elencate agli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale:
 - a. articolo 61 c.p., *circostanze aggravanti comuni*: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b. articolo 336 c.p., *violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
 - c. art. 341-bis c.p., *oltraggio a pubblico ufficiale*: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

La Dirigente Scolastica
Maria Chiara Porretti